



Ai Direttori dei Dipartimenti e Uffici equiparati

Ai Dirigenti di Servizio

**e, p.c. Al Sindaco Metropolitano
Prof. Roberto Gualtieri**

**Al Vicesindaco Metropolitano
Dott. Pierluigi Sanna**

**Al Capo di Gabinetto
Dott. Bruno Manzi**

Oggetto: Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con riferimento alla normativa vigente in materia di misure per la prevenzione ed il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 231/2007, D.Lgs. n. 109/2007, D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019), si riportano in allegato le Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti tali operazioni elaborate dallo Scrivente, in qualità di “Gestore”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM del 25 settembre 2015.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Direttore Generale
Dott. Paolo Caracciolo



**LINEE GUIDA SULLA PROCEDURA PER LE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI
CONCERNENTI OPERAZIONI SOSPETTE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO
DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**



1. PREMESSA

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo hanno il fine di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Per attività di riciclaggio si intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo nazionale, di recepimento della normativa europea in materia, di cui alla direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 e alla direttiva 2006/70/CE, è delineato dal D. Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, contenente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, dal D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, recante disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, concernente la determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione. La normativa nazionale è stata recentemente modificata dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, di recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio (2018/843). Ulteriori modifiche al regime dell'utilizzo del contante sono state apportate dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

3. RUOLO E FUNZIONI DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF)

L'UIF svolge il ruolo di autorità tecnica centrale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia è autonoma e operativamente indipendente. Ad essa devono essere trasmesse le comunicazioni relative ad operazioni riconducibili a fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose o finanziamento del terrorismo internazionale. La UIF emana istruzioni sui dati e le informazioni da trasmettere, definisce indicatori di anomalia al fine di orientare l'attività degli uffici e determina le modalità di trasmissione.

4. SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA CMRC: SOGGETTI COINVOLTI E PROCEDURA FINALIZZATA ALL'EVENTUALE SEGNALAZIONE

4.1 SOGGETTI COINVOLTI

4.1.1 Gestore

Il soggetto "Gestore", formalmente individuato dalla pubblica Amministrazione al proprio interno, è il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni e i relativi approfondimenti all'UIF, che considera il Gestore e la relativa struttura come propri interlocutori.

La Città Metropolitana di Roma Capitale, con Atto del Sindaco Metropolitano n.7 del 9.2.2023, ha nominato quale "Gestore" il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza previsto dall'art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, individuato nello scrivente Segretario Generale, al quale è affidato, tra l'altro, *"il compito di redigere un documento nel quale definire le procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione stessa, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti, conformemente a quanto prescritto dall'art. 6 del decreto del 25 settembre 2015 del Ministero dell'Interno"*. A tal uopo sono emanate le presenti Linee guida.

Il Gestore effettua la supervisione sulle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle diverse strutture e provvede alla trasmissione delle relative comunicazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF), come segnatamente indicato nel successivo paragrafo 4.2.4.

E' supportato dal Direttore della struttura competente in materia di formazione del personale dipendente ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi in materia.

Relaziona semestralmente al Sindaco Metropolitano sull'attività di segnalazione svolta.

4.1.2 Unità Antiriciclaggio

L'Unità Antiriciclaggio, nell'ambito dell'U.E. "Supporto al Segretario Generale", coincide con l'unità organizzativa competente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed affianca il Gestore nell'attività di supporto ai Referenti Antiriciclaggio e ai Direttori impegnati nella fase istruttoria su operazioni sospette, come appresso illustrato; verifica la completezza documentale e supporta il Gestore nella valutazione delle segnalazioni trasmesse dai Direttori di struttura; redige le Comunicazioni di operazioni sospette da trasmettere alla UIF.



Nel caso in cui venga a contatto con operazioni sospette ovvero contraddistinte da anomalie avvia autonomamente le conseguenti verifiche.

4.1.3 Direttori di Dipartimento o Ufficio equiparato

I Direttori di Dipartimento o Ufficio equiparato partecipano in modo permanente con il Gestore alla definizione di regole di ambito, rivolte in particolare alla individuazione di casi tipo di maggiore interesse e alla determinazione di ulteriori indicatori di anomalia. Agli stessi compete, altresì, supportare il Gestore nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale rispetto alla struttura di riferimento.

Verificate la sussistenza dei presupposti, trasmettono al Gestore le segnalazioni sui casi sospetti rilevati durante lo svolgimento dell'attività istituzionale, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 4.2.3.

4.1.4 Referenti Antiriciclaggio


Ciascun Direttore di Dipartimento o Ufficio equiparato nomina un Referente Antiriciclaggio dipartimentale con compiti di collaborazione e di supporto. Il Referente svolge, inoltre, funzioni di tramite con gli Uffici Operativi della struttura cui appartiene. Con lo stesso si interfaccia il Direttore di Dipartimento ed Ufficio equiparato.

I compiti e gli adempimenti posti in capo al Referente Antiriciclaggio sono indicati nel paragrafo 4.2.3.

4.1.5 Uffici Operativi

Gli Uffici appartenenti alle diverse strutture dipartimentali ed equiparate, nell'espletamento delle attività di competenza, qualora entrino in contatto con soggetti (persone fisiche o entità giuridiche) che pongono in essere ovvero tentano di porre in essere operazioni rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, sono tenuti a trasmettere la relativa segnalazione ai Referenti Antiriciclaggio, che si interfaceranno per il prosieguo delle attività con il Direttore di struttura, come appresso illustrato.

Il *work flow* che segue riporta informazioni sul coinvolgimento dei soggetti sopra elencati e reca in sintesi indicazioni sulle fasi in cui si articola la procedura, segnatamente descritta nel successivo paragrafo 4.2.





4.2 PROCEDURA FINALIZZATA ALL'EVENTUALE SEGNALAZIONE

4.2.1 Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive connesse alla individuazione di operazioni sospette. La definizione è data dall'art. 2 del Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018, che reca in allegato un elenco esemplificativo suddiviso in relazione all'identità o comportamento del soggetto agente, alle modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni, al settore di attività.

Occorre tuttavia evidenziare che tale elencazione non è esaustiva. L'impossibilità di ricondurre le operazioni o i comportamenti a uno o più indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto, andranno valutati con la massima attenzione gli ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che potrebbero egualmente essere sintomatici di profili di sospetto. Allo stesso modo, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rimanendo comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

Al fine di agevolare il lavoro degli Uffici Operativi, ferme restando le indicazioni contenute negli indicatori predisposti dalla UIF (che si rimettono, ad ogni buon conto, in allegato alla presente *sub* lett. A), saranno elaborate Liste di controllo specifiche per settore.

4.2.2 Sistemi informativi e banche dati

I procedimenti amministrativi e i relativi sistemi informativi (SID, SIDS, SIL, ecc.) rendono possibile l'acquisizione di una serie di informazioni o di relazioni che, anche se non rilevanti rispetto al procedimento stesso, possono tuttavia consentire riflessioni utili in ottica di antiriciclaggio. A titolo esemplificativo si cita l'età del richiedente, la sua residenza o la sede legale della società che rappresenta, il ruolo che ricopre colui che presenta la richiesta.

La combinazione, intorno ad uno stesso soggetto, di più anomalie può andare a costituire un primo set informativo su cui avviare ulteriori indagini. Le anomalie così rilevate possono costituire un input strutturato e documentato con cui andare a verificare altre basi dati e situazioni informative fuori dall'ambito strettamente gestionale e quindi tramite accesso a banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione, ma non attinenti ai singoli procedimenti. Al solo fine esplicativo e non esaustivo si elencano nello schema seguente queste "fonti" e le informazioni derivabili:

FONTE	Descrizione informazioni	Modalità accesso alla Fonte
Camera di Commercio Roma (CCIAA)	Dati sulle società e ditte individuali operanti su Roma, che abbiano o meno sede legale in Roma – forniture trimestrali – contratto di fornitura rinnovato annualmente. Caricate e storicizzate in SEICON	Accessi on-line per visure complete a pagamento (Telemaco); visure parziali gratuite per Uff. Contratti ed Appalti
Catasto Nazionale (NCEU) – Conservatoria Registri Immobiliari	possibile attivazione acquisizione di dati catastali di un cittadino o impresa su tutto il territorio nazionale. Vuol dire che, data una lista di codici fiscali, il servizio restituisce – ove presenti – i dati catastali degli immobili di titolarità di quei soggetti su Roma e Fuori Roma.	Accesso on-line a SISTER disponibile
Motorizzazione Civile (MTC)	Servizi di acquisizione di dati del proprietario, a fronte di una targa. Da sempre in esercizio nel DRE, che utilizza tramite chiamate per rivestire il verbale di violazione del Codice della strada con i dati del proprietario.	Accesso on-line disponibile
Automobil Club (ACI)	Stesse funzionalità di MTC, in uso da sempre per lo stesso scopo. L'ACI ha anche un servizio con il quale, dato un soggetto, restituisce lo storico delle proprie titolarità di autoveicoli, moto, mezzi lavoro (mai attivato dal DRE.	Accesso on-line disponibile. A pagamento

Alla luce di quanto sopra riportato, è auspicabile si realizzi quanto segue:

- individuazione in ogni sistema gestionale di interesse delle informazioni che – in caso di presenza e/o di valori “anomali” predefiniti – costituiscano evidenza ai nostri fini. Creazione di “alert” automatici e/o di processi di lettura mensili, che portino l'elemento ed i dati a corredo in “Area di Attenzione”. Lettura dell’“Area di Attenzione” da parte di ogni sistema gestionale, e scrittura delle proprie evidenze, anche quando la posizione anomala provenga da altro sistema gestionale;
- lettura sistematica (mensile/bimestrale) dell’“Area di Attenzione” da parte di operatori e/o sistemi trasversali, che completano la ricostruzione informativa tramite ulteriori set informativi provenienti da altre fonti, non gestionali;
- definizione ed individuazione degli indicatori che, leggendo le informazioni in “Area di Attenzione”, conferiscono al soggetto e/o alla sua posizione la qualità di “Soggetto segnalabile”, consolidamento e trasmissione della segnalazione alla piattaforma UIF, con il completo corredo informativo.

Qualora non risultasse possibile o agevole creare l'Area di attenzione utilizzando automatismi informatici, sarà necessario provvedervi attraverso estrapolazioni periodiche di dati opportunamente organizzati. Al riguardo, l'Unità Antiriciclaggio potrà fornire supporto alle strutture.



4.2.3 Attività istruttoria e moduli di segnalazione

I Funzionari e gli Istruttori addetti ai vari Uffici Operativi appartenenti alle diverse strutture dipartimentali ed equiparate che, nell'esaminare istanze o atti riconducibili a soggetti che entrano in contatto con l'Amministrazione, individuino operazioni - anche solo tentate - rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, interessano senza indugio alcuno il Referente Antiriciclaggio tramite formale segnalazione.

Il Referente pone in essere tutte le verifiche possibili nei limiti degli strumenti a disposizione, sia tramite la consultazione delle banche dati disponibili presso la struttura di appartenenza, allo scopo di istruire la pratica, sia mediante la consultazione di portali e motori di ricerca on line. Il sospetto deve fondarsi su una compiuta e ponderata valutazione di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dall'ufficio.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF¹. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi, altresì, dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

La presenza di operazioni sospette può essere dedotta, inoltre, dalla ricorrenza di una o più delle anomalie elencate negli indicatori di anomalia sopra illustrati. Il Referente esegue gli accertamenti sopra descritti anche in presenza di operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione. L'attività istruttoria si conclude nel momento in cui risultano acquisiti elementi idonei ad escludere l'esistenza di operazioni di natura sospetta. Qualora, invece, le informazioni raccolte siano sufficienti per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto su di una determinata operazione, tale da consentire di ricondurre la stessa nell'ambito della casistica elencata in Premessa, il Referente compila l'apposito Modulo di segnalazione (All. B) e lo trasmette, unitamente alla documentazione utile, al Direttore della struttura dipartimentale o equiparata. Quest'ultimo verifica la completezza dell'attività istruttoria svolta. Laddove rilevi incompletezza nella redazione degli atti, restituisce il carteggio al Referente. In caso di verifica positiva, invece, valutata la

¹ Il portale internet UIF, alla sezione "Contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale", riporta i seguenti link:

ONU

Sezione del sito dell'ONU relativa alle sanzioni finanziarie disposte dal Consiglio di Sicurezza (Comitato per le Sanzioni 1267) nei confronti dei soggetti ed entità collegati alle organizzazioni terroristiche ISIL e Al-Qaida.

UNIONE EUROPEA

Sezione del sito della Commissione Europea relativa alle sanzioni finanziarie previste dall'Unione Europea, è riportata la lista consolidata di tutte le persone, gruppi ed entità oggetto di congelamento nel territorio europeo. L'elenco comprende i soggetti designati dalle Nazioni Unite e dai Paesi appartenenti all'Unione Europea nell'ambito delle misure di contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

OFAC

Sezione del sito del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti relativa alle sanzioni finanziarie previste dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control). Lista consolidata delle persone ed entità oggetto di sanzioni finanziarie da parte delle autorità americane.



fondatezza della segnalazione, trasmette, esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo gestore@cittametropolitanaroma.it, a sua volta al Gestore il relativo Modulo di segnalazione (All. C) e la documentazione a corredo, conservandone copia.

Pertanto si ribadisce che:

- ✓ il modulo All. B è utilizzato dal Referente Antiriciclaggio per la segnalazione al relativo Direttore di Dipartimento o Ufficio equiparato;
- ✓ il modulo All. C è utilizzato dal Direttore di Dipartimento o Ufficio equiparato per la segnalazione al Gestore.

Si ritiene utile sottolineare che tutte le operazioni devono essere svolte con la massima riservatezza.

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- dati identificativi del segnalante, in cui sono riportate le informazioni che identificano il segnalante e la struttura di appartenenza;
- elementi informativi, in forma strutturata, sui soggetti, sul titolare effettivo², sulle operazioni, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della segnalazione e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

La segnalazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La comunicazione contiene il riferimento (numero di protocollo) a eventuali segnalazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

Gli elementi descrittivi in forma libera dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata. Nella descrizione occorre illustrare in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto l'ufficio a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dall'ufficio nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti. Gli uffici indicano se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

I documenti che gli uffici ritengano necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

Deve essere indicato il collegamento tra più segnalazioni, qualora:

- siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate;
- debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

² Per la definizione di Titolare effettivo si veda l'art. 1, comma 2, lett. pp) del D. Lgs. 231/2007. Per la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche si veda l'art. 20 del medesimo decreto.



4.2.4 Supervisione

Il Gestore sovrintende all'intero processo di elaborazione delle comunicazioni di operazioni ritenute sospette avvalendosi del supporto dell'Unità Antiriciclaggio. Riceve, esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo gestore@cittametropolitanaroma.it, i moduli di segnalazione e la documentazione allegata trasmessa dai Direttori dipartimentali o equiparati ed effettua la valutazione delle attività istruttorie svolte nei limiti degli strumenti a disposizione. Qualora non risulti sufficientemente dimostrata l'esistenza di un'operazione sospetta o, comunque, emergano lacune, incongruenze o errori materiali, richiede un supplemento di indagine al Direttore segnalante. Qualora valuti non vi siano i presupposti per procedere alla comunicazione, specifica le motivazioni in un atto di diniego. Nel caso in cui, invece, verifichi la sussistenza dei presupposti e la consistenza della segnalazione, effettua la comunicazione alla UIF come appresso indicato. Il Gestore conserva in un apposito archivio i fascicoli relativi alle segnalazioni prese in carico.

4.2.5 Comunicazioni alla UIF

Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo dal Gestore alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della U.I.F.

4.2.6 Avvio del procedimento e decorrenza dei termini

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di emettere il provvedimento richiesto dal soggetto ovvero prima di eseguire l'operazione.

5. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

L'inosservanza delle norme di cui alla presente circolare assume rilievo ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nei confronti dei destinatari degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 e dalle relative disposizioni attuative, qualora emergano inadempienze o ritardi, trovano applicazione le sanzioni previste dal Titolo V, Capo I e II, del citato Decreto Legislativo.

La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

6. RISERVATEZZA E PRIVACY

L'attività di segnalazione è coperta da riservatezza. Gli uffici sono tenuti ad evitare diffusioni non necessarie di informazioni. E' fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di una attività di segnalazione nei loro confronti. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.



La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ed il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D. Lgs. 231/2007. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'attività e dei soggetti segnalati.

7. LEGITTIMITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni di operazioni sospette, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dalla normativa, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comportano responsabilità di alcun tipo.

Il Segretario Generale - Direttore Generale
Dott. Paolo Caracciolo

Allegati: n. 3

All. A Indicatori di anomalia predisposti dalla UIF;

All. B Modulo utilizzato dal Referente Antiriciclaggio per la segnalazione al relativo Direttore di Dipartimento o Ufficio equiparato;

All. C Modulo utilizzato dal Direttore di Dipartimento o Ufficio equiparato per la segnalazione al Gestore.